

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<VenetoStellato APS >>

Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione ha sede legale in via Luigi Nodari 13, in Comune di NOVE (VI), presso l'Osservatorio Astronomico "G: Toaldo".

L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Finalità e Attività)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

VenetoStellato è un'Associazione scientifico-culturale senza fini di lucro, la cui attività si esprime nella forma di interessi collettivi degni di tutela da parte della Comunità, di norma nei limiti territoriali della Regione Veneto. In particolare l'Associazione si propone la sensibilizzazione, la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, prefiggendosi di contrastare l'inquinamento luminoso, promuovere l'utilizzo consapevole e sostenibile delle risorse energetiche, preservare l'ambiente naturale e il cielo notturno, promuovendo e attuando le direttive locali, nazionali e sovranazionali, allo scopo di trasmettere alle generazioni future il cielo così come ci è pervenuto dai nostri predecessori. Essere punto di riferimento aperto a cittadini e istituzioni per ogni attività attinente al contrasto dell'inquinamento luminoso.

2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (con riferimento alle attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017):

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale tramite una rete di strumenti SQM (Sky QualityMeter) installati sul territorio regionale che registrano in continuo la brillantezza del cielo notturno, i dati ottenuti sono trasmessi ad ARPAV che li elabora assieme a ricercatori dell'Università di Padova;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

3. mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- divulgazione delle conoscenze sul fenomeno dell'inquinamento luminoso sia attraverso incontri con cittadini, appassionati di astronomia, sia con docenti, astronomi e ricercatori, professionisti del settore illuminotecnico;

- divulgazione tecnico-scientifica presso la propria sede e sedi collegate, scuole e /o altre associazioni e/o enti e locali pubblici e/o comunque in tutti i luoghi che lo permettono, con attrezzatura multimediale e/o strumentazione dell'Associazione o degli associati; nell'ambito della difesa e salvaguardia dell'ambiente sotto ogni aspetto, l'Associazione è attiva prevalentemente nel far rispettare le normative contro l'inquinamento luminoso e lo spreco energetico, con incontri divulgativi, interventi sul territorio, studi e ricerche anche strumentali, in collaborazione o in collegamento con gli enti preposti.

Le attività sono svolte attraverso prestazioni rese dai propri aderenti, in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite la formazione di gruppi operativi all'interno dell'Associazione, operanti nel territorio regionale, oltre che nazionale ed estero.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.11779 .

L'Associazione si presta a collaborare a norma del presente Statuto con Enti e Associazioni a carattere sociale e culturale, prestando l'opera dei propri associati.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.
5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 (Ammissione)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ci sono 3 categorie di soci: Onorari, Benemeriti, Ordinari.

Sono Soci Onorari le persone che si sono particolarmente distinte nel campo della lotta all'inquinamento luminoso e che abbiano mostrato particolare sensibilità nei confronti dell'Associazione; la nomina dei Soci Onorari spetta all'Assemblea degli associati.

Sono Soci Benemeriti i fondatori dell'Associazione e coloro che a giudizio dell'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio direttivo, abbiano acquisito benemerita nei confronti dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, di età maggiore di anni 18.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell'adunanza,
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21, partecipare alle assemblee;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini, rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 (Recesso ed esclusione dell'associato)

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, morosità ed esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e solo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato e ratificata dall'Assemblea alla prima riunione utile. È comunque ammesso il ricorso al Giudice ordinario.

ART. 7 (Gli organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Collegio dei Probiviri (organo eventuale designato all'occorrenza dall'Assemblea)
- Organo di controllo (al raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17)
- Organo di revisione (al raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/17)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 (L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare (anche a mezzo posta elettronica) almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, o per eventuali spese straordinarie. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea potrà tenersi anche con modalità telematiche di volta in volta determinate, in audio-videoconferenza, nel rispetto degli inderogabili criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:

- rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione e rendendo possibile la consultazione della relativa documentazione;
- permettere al presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità);
- informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione con modalità telematica, in audio-videoconferenza, e delle modalità con cui potervi accedere. Queste informazioni dovranno essere rese note in modo dettagliato nella convocazione dell'adunanza, al fine di consentire la partecipazione effettiva di tutti i componenti. Anche per le adunanze in modalità telematica devono essere rispettati gli ordinari quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto. Le decisioni dei soci potranno inoltre essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso della stessa.

ART.9 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- approva la Relazione morale del Presidente;
- stabilisce la quota associativa;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica in via definitiva sulle domande di esclusione degli associati deliberate dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

Art. 10
(Validità assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza dei due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti degli associati.

Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.

ART. 11
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito e delibera quando siano presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti, il voto del Presidente non prevale.

Il Consiglio direttivo dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandato. Il Consiglio direttivo designa al proprio interno il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- propone l'ammontare delle quote sociali per ogni esercizio sociale, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina e delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12
(Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Viene eletto dall'Assemblea, senza alcuna predeterminazione e senza determinazione da parte di soggetti esterni all'Associazione, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica dello stesso alla prima riunione.

In caso di assenza o di legittimo impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi dal Segretario.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sedute delle assemblee degli associati e del Consiglio direttivo e nei confronti dei terzi, e lo sostituisce in caso di sua assenza in tutte le sue funzioni.

Il Segretario assiste l'Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo, redige i verbali delle relative adunanze, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento amministrativo dell'Associazione.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari

ART. 19

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 22
(Controversie e Disposizioni finali)


Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione, l'Assemblea o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio costituito da tre probiviri nominati allo scopo dalla prima Assemblea utile, i quali giudicheranno "pro bono et aequo", a maggioranza, senza formalità di procedura.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


Art. 23
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente



Il segretario



Lo scrutatore

